

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

ARCHIVI

a. I-n. 2 (luglio-dicembre 2006)

clep

Direttore responsabile: Giorgetta Bonfiglio-Dosio

Comitato scientifico e di redazione

Isabella Orefice (vice-direttore), Concetta Damiani, Antonio Dentoni Litta, Luciana Duranti, Ferruccio Ferruzzi, Antonio Romiti, Diana Toccafondi, Carlo Vivoli, Gilberto Zacché

Segreteria di redazione: Biagio Barbano

Inviare i testi a: redazione.archivi@libero.it

I testi proposti saranno sottoposti, per l'approvazione, all'esame di *referees* e del Comitato scientifico e di redazione. I testi non pubblicati non verranno restituiti. La rivista non assume responsabilità di alcun tipo circa le affermazioni e i giudizi espressi dagli autori.

Periodicità semestrale

ISSN 1970-4070

ISBN 88-6129-047-7

Iscritta nel Registro Stampa del Tribunale di Padova il 3/8/'06 al n. 2036

Abbonamento per il 2006: Italia euro 45,00 – Estero euro 60,00 *da sottoscrivere con:*

ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana

via Giunio Bazzone, 15 - 00195 Roma - Tel./Fax: 06 37517714 Web: www.anai.org

Conto corrente postale: 17699034

Partita IVA 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

Editore

CLEUP s.c. "Coop. Libreria Editrice Università di Padova"

Via G. Belzoni, 118/3 – Padova (Tel. 049/650261) www.cleup.it

Tariffe della pubblicità tabellare:

- per testi e immagini in bianco e nero:
 - 1000,00 euro per 1 pagina
 - 600,00 euro per mezza pagina
 - 300,00 euro per un quarto di pagina
- per pubblicità a colori, l'inserzionista pagherà le spese tipografiche aggiuntive, oltre al costo del b/n.

La pubblicità verrà collocata secondo le esigenze di impaginazione; eventuali richieste particolari verranno valutate. L'inserimento della pubblicità nella rivista non presuppone approvazione o valutazione alcuna dei prodotti pubblicizzati da parte dell'Associazione.

Archivi
a. I - n. 2

Sommario

Saggi

ELIO LODOLINI

*Proposte di correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio
per il settore degli archivi* p. 9

CATERINA VALIA

Il profilo giuridico del documento informatico p. 29

Dibattiti

ANTONIO ROMITI

L'archivistica nelle Università italiane p. 59

ANDREA GIORGI – STEFANO MOSCADELLI

*Per le "occorrenze del popolo" e la "curiosità degli antiquari".
Problemi di indicizzazione di fondi documentari in una lettera di
Pompeo Neri agli archivisti senesi* p. 75

NICOLA BOARETTO

*Riflessioni metodologiche sulla catalogazione/inventariazione dei
proclami, bandi e manifesti a stampa: tra norme bibliografiche e
standard archivistici* p. 95

Seminario di studi «La formazione professionale
dell'archivista» (Erice, 2-4 novembre 2006)

Documenti finali dei lavori p. 127

Convegno internazionale «Conservare il digitale» (Asolo,
29 settembre 2006)

Bozza di memorandum p. 129

Case studies

CARLA URAS

Titulos: le terre dei feudatari p. 131

THOMAS CAMMILLERI – LEONARDO MINEO

*L'elaborazione di strumenti archivistici: primi spunti sul caso
della Provincia Autonoma di Trento* p. 135

- MARIO PO' - MARIO DURIGON - ELIO SOLDANO
Applicazione del sistema di Knowledge Management per la consultazione delle cartelle cliniche digitalizzate ed archiviate nel D.D.C. (= Deposito Digitale Clinico) p. 153

Recensioni e segnalazioni bibliografiche

- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Recensione a GABRIELLA OLLA REPETTO, Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV p. 163
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Recensione a EVELYNE VANDEVOODE, La formation des archivistes. Pour relever les défis de la société de l'information. p. 169
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Recensione a MARIA GUERCIO, La gestione informatica dei documenti. Contesto normativo, requisiti funzionali e criticità operative p. 173
- CONCETTA DAMIANI
Recensione a EMILIO CABASINO, I mestieri del patrimonio. Professioni e mercato del lavoro nei beni culturali in Italia p. 175
- CONCETTA DAMIANI
Recensione a PIERO ANTONIO TOMA, Napoli sotto il cielo - 1920-1960. Foto dell'Archivio fotografico Troncone p. 179
- ANDREA DESOLEI
Recensione a UGO FALCONE, Gli archivi e l'archivistica nell'Italia fascista. Storia, teoria e legislazione p. 181
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di «Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», 1/2006 p. 187
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di Gli archivi dell'architettura: natura, struttura, metodologie di descrizione, prospettive di ricerca, a cura di G. GIUBBINI, p. 189
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di G. CHIRONI, Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali p. 191

- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di Napoleone e la sua epoca nel fondo antico della Biblioteca Civica «Bruno Emmert» di Arco. Catalogo della mostra (Arco, Palazzo dei Panni 5-21 maggio 2006) p. 193
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di ATTILIO BARTOLI LANGELI, Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale p. 195
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di FRANCESCO GUARINO, Edilizia archivistica in Valle Umbra: considerazioni p. 197
- GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO
Segnalazione di Fonti per una storia dell'assistenza e della beneficenza a Pistoia tra XVII e XX secolo p. 199
- GIOVANNA GIUBBINI
L'attività editoriale della Soprintendenza archivistica per l'Umbria p. 201

Proposte di correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio per il settore degli archivi

in particolare, proposte di correzioni di errori materiali e di contraddizioni fra l'uno e l'altro articolo¹

The author, an eminent scholar studying archives and archival legislation, conducts a thorough analysis of the Code of cultural heritage and proposes many changes to it. The observations concern terminology, definitions, oversights, mistakes. The author's suggestions will help legislators when they decide to radically reform the Code.

1. Premessa²

Sul piano generale, va detto che le caratteristiche speciali dei beni archivistici (quali, per esempio, la natura di “demanio necessario”, di fronte a quella di “demanio accidentale” di altri beni culturali; l'appartenenza – a mio avviso – alla categoria dei “beni culturali” dei soli archivi storici o archivi propriamente detti e non degli archivi correnti, da indicare meglio *non* come archivi, ma come “registrazioni correnti” che – sempre a mio avviso – sono beni culturali solo in potenza ed in gran parte da eliminare con l'operazione di “selezione”, ecc.) renderebbero necessaria, per questa categoria di beni, una normativa separata, diversa da tutte le altre categorie di beni culturali.

Inoltre, a differenza di quelle di altre categorie di beni culturali, l'Amministrazione degli Archivi è strutturata su due reti di istituti pe-

¹ Il testo che segue non era destinato alla pubblicazione, ma all'invio a persone del tutto ignare di quanto riguarda archivi e archivistica (di qui la spiegazione di cose del tutto ovvie per quanti coltivano i nostri studi). Esso è stato inviato, nei primissimi mesi del 2006, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Sottosegretario con delega per gli archivi, al Capo di gabinetto ed al Capo dell'ufficio legislativo dello stesso Ministero, nonché ai presidenti delle competenti Commissioni legislative della Camera dei deputati e del Senato. Nessuno dei destinatari ha risposto.

² Per notizie più dettagliate, ulteriori spiegazioni e commenti, si veda: ELIO LODO-LINI, *Legislazione sugli archivi. Storia, normativa, prassi*, I, *Dall'Unità d'Italia al 1997*, con prefazione (alla prima edizione, 1980) di Giovanni Spadolini, sesta edizione, Bologna, Pàtron, 2004, p. 570; II, *Dal 1° gennaio 1998 al 1° agosto 2004*, Bologna, Pàtron, 2005, p. 361.

riferici, con compiti diversi l'una dall'altra e l'una assolutamente indipendente dall'altra.

La prima, costituita dagli Archivi di Stato, si occupa esclusivamente degli archivi statali. Essa gestisce i documenti dello Stato che hanno raggiunto la "maturità archivistica", non servono più all'ufficio che li ha prodotti e perciò hanno acquistato particolare valore ai fini di studio e di ricerca scientifica, e sono conservati dagli Archivi di Stato medesimi. Esercita inoltre la "sorveglianza", attraverso apposite commissioni, sui documenti degli uffici dello Stato dal momento in cui quei documenti sono prodotti e sino a quando rimangono presso gli uffici produttori, cioè prima del versamento agli Archivi di Stato, per il quale la legge fissa il termine di 40 anni dal compimento dell'affare cui si riferiscono (non dalla data dei documenti).

La seconda rete di istituti periferici, costituita dalle Soprintendenze archivistiche, esercita la "vigilanza" dello Stato esclusivamente sugli archivi non statali, di enti pubblici (regioni, province, comuni, enti non territoriali, ecc.) e di privati.

È chiaro che le norme che regolano archivi dello Stato ed archivi non statali debbono essere assolutamente diverse fra loro; non solo, ma, fra gli archivi non statali, diverse debbono essere le norme relative agli archivi degli enti pubblici rispetto a quelle che regolano gli archivi privati.

Il Codice, invece, tende a dettare norme comuni per le varie categorie di archivi, dello Stato, di enti pubblici, di privati, ed altresì per gli archivi e per gli altri beni culturali, diversamente strutturati. Si tratta di una impostazione, a mio avviso, errata sin dalle basi stesse della normativa.

Due istituti archivistici non sono mai menzionati dal Codice, come se non esistessero:

- le *Sezioni di Archivio di Stato*, istituite in non più di 40 Comuni non capoluogo di provincia, "nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità" (art. 3 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409) e regolarmente funzionanti;
- gli *Archivi notarili comunali*, dipendenti anch'essi dall'Amministrazione degli Archivi di Stato (e non più dall'Amministrazione degli Archivi notarili del Ministero della Giustizia) per effetto

dell'art. 2 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e confermati dall'art. 58 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

Nessuna particolare menzione, inoltre, fa il Codice delle

- *Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica* (Scuole di livello universitario, statali, pubbliche), che costituiscono un vanto della nostra Amministrazione archivistica. Sono oggi in numero di diciassette. Nella seconda metà dell'Ottocento erano una ventina in tutto il mondo, la metà delle quali in Italia. La più antica del mondo, tuttora attiva, è quella presso l'Archivio di Stato in Napoli, istituita nel periodo napoleonico, nel 1811, ben dieci anni prima della famosa *École nationale des Chartes* di Parigi.

2. Terminologia

Termini “sorveglianza” e “vigilanza”:

- la *sorveglianza* è quella esercitata dagli Archivi di Stato, attraverso le “commissioni di sorveglianza”, sui documenti degli uffici dello Stato, centrali e periferici, dal momento in cui vengono prodotti al momento del versamento negli stessi Archivi di Stato, cioè sino a quando i documenti si trovano presso gli uffici;
- la *vigilanza* è quella esercitata dalle Soprintendenze archivistiche sugli archivi non statali, di enti pubblici e di privati.

Termini “consultabilità” e “accesso”:

- la *consultabilità* si riferisce alla possibilità per chiunque di consultare i documenti che abbiano superato un determinato limite di tempo – fissato dalla legge per le varie tipologie di documenti – degli Archivi di Stato e degli archivi storici pubblici in genere, a fini di studio;
- l'*accesso* si riferisce alla possibilità, per i soli “interessati”, di consultare i documenti correnti delle sole pratiche che si riferiscono loro, per la tutela dei diritti e degli interessi degli interessati medesimi.

Locuzioni:

- *interesse culturale*: la relativa dichiarazione non è necessaria per gli archivi dello Stato e di enti pubblici (art. 13, comma 2), in quanto presentano tutti tale interesse *ex se*, ma è necessaria per gli archivi privati: art. 13, comma 1, con riferimento all'art. 10, comma 3; la stessa espressione *interesse culturale* (di archivi privati) è adoperata nell'art. 65, comma 3, lettera b);

- *interesse storico* di documenti [privati]: art. 63, comma 4;
- *notevole interesse storico*, formula non menzionata nel Codice, ma richiamata dall'art. 128, "Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente", che conferma la validità delle dichiarazioni, così formulate, adottate e notificate a norma dell'art. 36 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e del T.U. 490 del 1999, articoli 6, 7, 8 e 9, di cui il 9 – come già l'art. 37 del DPR 1409 del 1963, abrogato dal T.U. – prevedeva inoltre l'obbligo, per i proprietari, possessori o detentori di archivi privati con documenti anteriori all'ultimo settantennio, di farne denuncia al soprintendente archivistico;
- *interesse storico particolarmente importante* di archivi privati (art. 10, comma 3, lettera *b*, ed art. 63, comma 5);

Occorre precisare il significato delle formule sopra indicate, per quanto riguarda archivi e documenti privati: sono modi diversi di indicare la stessa cosa, o sono cose diverse? In tal caso, esiste un rapporto gerarchico fra l'una e l'altra? Si veda, per esempio, l'osservazione riferita all'art. 65. In che rapporto stanno fra loro l'«interesse culturale», l'«interesse storico», il «notevole interesse storico» e l'«interesse storico particolarmente importante»?

Nei tre ultimi casi, c'è da osservare, sul piano generale, che l'interesse, semplice, o notevole, o particolarmente importante che sia, è indicato esclusivamente come "storico". Non si comprende il motivo di questa limitazione al solo settore dell'interesse storico. Era molto più ampia, e più esatta, la dizione della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, *interesse particolarmente importante*, cioè importante in qualunque campo, e non limitato a quello storico; anzi, è da ritenere, innanzi tutto in campo archivistico. Probabilmente la limitazione al settore "storico" deriva dalla vecchia e superata concezione ottocentesca, che vedeva nell'archivistica una scienza "ausiliaria della storia". Ma si tratta di una erronea concezione, da gran tempo respinta.

Per gli archivi di enti pubblici è rimasta, in base alla precedente legislazione (ma non è nel Codice, e sarebbe opportuno inserirla, per completezza di materia), la dichiarazione di archivio [storico] di *particolare importanza*, con il conseguente obbligo, per l'ente pubblico, di preporvi un funzionario munito di specifico *diploma di archivistica* (da intendersi, in *aggiunta alla laurea*: art. 31 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409). Tale obbligo sussiste altresì, senza bisogno di dichiarazione,

per talune categorie di archivi storici, e cioè quelli di regioni, province, comuni capoluogo di provincia, consorzi archivistici fra enti pubblici, ecc.

Fotografie e pellicole cinematografiche: sono così indicate globalmente (art. 10, comma 4, lettera e), art. 11, comma 1, lettera f), ecc.), ma fotografie e pellicole possono essere o non essere beni archivistici a seconda della loro natura: la ripresa di una rapina effettuata da una telecamera di sorveglianza è un documento archivistico, un film a soggetto non è un documento archivistico. Altrettanto dicasi per testi sonori: l'intercettazione telefonica per uso di giustizia, e che fa parte di un fascicolo processuale, è un documento d'archivio, mentre non lo è la registrazione di una conferenza.

Il Codice dà rilievo – a mio avviso, erroneamente – al supporto, e non alla natura dell'audiovisivo.

Storico è un aggettivo che viene adoperato in almeno due significati diversi. Talvolta esso è usato in relazione agli archivi, come negli esempi qui sopra riportati. In questo stesso significato, commentando l'art. 9 della Costituzione («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»), il fondatore del Ministero per i beni culturali, Giovanni Spadolini, che fu altresì il primo titolare di quel dicastero, affermò che la Costituzione «nella parola *storico* indica gli Archivi in modo esplicito e solenne»³. In altri casi, invece, «storico» è usato nel significato di «storico-artistico», ed a parte è usato l'aggettivo «archivistico». È il caso di unificare la terminologia.

3. Singoli articoli

Art. 5, comma 2. Trasferisce alle regioni le funzioni di tutela – fra altri beni culturali – di «carteggi» e «documenti», che sono indubbiamente beni archivistici, in contrasto con altri articoli dello stesso Codice.

Art. 10, comma 4, lettera c) comprende, fra l'altro, i «carteggi» – che, come già detto, sono indubbiamente beni archivistici – fra le co-

³ GIOVANNI SPADOLINI, *L'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali e la posizione degli Archivi nella nuova struttura culturale*, «Archivi e cultura», IX (1975), p. 7-21, in cui questa frase è alle p. 19-20.

se indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a*), cose che presentino «*interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*». Queste cose, però, *non* comprendono i beni archivistici, in quanto essi sono elencati, con un *inoltre*, cioè come cose diverse, nel comma 2, lettera *b*) dello stesso articolo per quanto riguarda gli archivi dello Stato e degli enti pubblici, ed al comma 3, lettera *b*) dello stesso articolo per quanto riguarda gli archivi di proprietà privata.

Quindi, secondo questo articolo, i beni archivistici, in contrasto con molti altri articoli del Codice, non presenterebbero “interesse storico”.

Art. 13, comma 2: i beni di cui all’art. 10, comma 2 – fra cui gli archivi dello Stato e quelli di enti pubblici – “rimangono sottoposti a tutela anche quando i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica”.

È un principio molto importante, ma occorre precisarlo meglio. Precisare, cioè, per quanto riguarda gli archivi, che anche se il soggetto produttore cambia natura giuridica, rimane invariata la natura giuridica dell’archivio formato sino al momento del cambiamento. Cioè, se una persona giuridica pubblica viene privatizzata (esempio: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che da ente pubblico economico è divenuto Società per azioni), i documenti prodotti sino al giorno della privatizzazione conservano natura pubblicistica e debbono essere gestiti in base alle norme sugli archivi di enti pubblici; e soltanto quelli prodotti dal giorno della privatizzazione in poi vanno gestiti con le norme relative agli archivi privati. Si veda al riguardo anche il Consiglio di Stato, Sezione II, Adunanza 9 ottobre 1997, n. 2654/94. Il Consiglio di Stato, anzi, ha ritenuto che anche l’attività di un «privato gestore di servizi pubblici abbia rilievo pubblicistico» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 4). Il tema esaminato dal Consiglio di Stato si riferiva al “diritto di accesso” ai documenti del gestore, ma è ovvio che esso abbia riflesso anche sulla natura e quindi sulle norme relative all’archivio del gestore stesso.

Per quanto riguarda invece gli archivi dello Stato, più che di tutela deve parlarsi di conservazione diretta (anche in questo caso, erra il Codice dettando norme comuni agli archivi dello Stato ed agli archivi di enti pubblici). Per esempio, in base ad una serie di decreti del 14 e 15 gennaio 1972, numerati da 1 ad 11, alcune categorie di uffici statali

(Ispettorati dell'Agricoltura, Ispettorati delle Foreste, Genio civile servizio generale, ecc.) sono stati trasferiti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. I documenti prodotti da quegli uffici prima del 14-15 gennaio 1972 sono rimasti statali e fanno parte del demanio dello Stato. Man mano che si compiono o si compiranno i 40 anni dall'esaurimento degli affari cui si riferiscono le pratiche, le relative serie di documenti vengono versate non all'archivio storico della regione, ma all'Archivio di Stato competente (vari versamenti sono stati già effettuati, come risulta dagli elenchi pubblicati dalla rivista dell'Amministrazione archivistica «Rassegna degli Archivi di Stato»). I documenti degli stessi uffici, prodotti dal 1972 in poi, saranno versati invece, sempre 40 anni dopo il compimento dell'affare cui si riferiscono, all'archivio storico o agli archivi storici della regione.

Art. 20 e art. 21: sono in contrasto fra loro. L'art. 20, comma 2, recita «Gli archivi non possono essere smembrati», principio validissimo (ribadito anche dall'art. 30, comma 4: «obbligo di conservare gli archivi nella loro organicità»), con cui contrasta l'art. 21, comma 1, lettera e), secondo cui è soggetto ad autorizzazione «il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati». Come può essere autorizzata una cosa vietata? E, prima ancora, che cosa sarebbero i «complessi organici di documentazione di archivi»? Non esistono, in quanto complesso organico è l'archivio, che non può essere smembrato.

Art. 30, comma 2: dichiara che i soggetti indicati nel precedente comma 1, cioè – fra gli altri – anche lo Stato, «fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente». Si tratta di un gravissimo errore, per ciò che riguarda gli archivi. La norma, che esclude gli “archivi correnti”, si riferisce quindi anche agli archivi non correnti, cioè agli archivi storici statali, e precisamente agli Archivi di Stato. Ma nessuna competenza ha il soprintendente archivistico sugli archivi dello Stato.

Se mai – al contrario – , è il direttore dell'Archivio di Stato che ha per legge la sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresa la Soprintendenza archivi-

stica, e quindi può prescrivere alla Soprintendenza come conservare e gestire le proprie carte. Di fatto questa sorveglianza degli Archivi di Stato sulle carte delle Soprintendenze archivistiche credo non sia mai stata esercitata; ciò non toglie che la legge la prescriva.

Si può anche aggiungere che le Soprintendenze archivistiche hanno una circoscrizione soltanto regionale, mentre molti Archivi di Stato conservano documentazione che si riferisce anche a territori al di fuori della regione. In particolare, poi, gran parte degli Archivi di Stato delle città ex capitali dei maggiori Stati preunitari conserva documenti che si riferiscono all'intero territorio del relativo Stato: per esempio, l'Archivio di Stato in Napoli [denominazione più corretta rispetto a quella "Archivio di Stato *di* Napoli] conserva la documentazione dei dicasteri centrali di quel Regno, relativa, cioè, ad Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, e ha una propria Sezione nel Lazio (Montecassino, in provincia di Frosinone), l'Archivio di Stato in Venezia conserva documentazione relativa al Veneto, Lombardia veneta (Bergamo e Brescia), Friuli, Istria, Fiume, Dalmazia, Isole Jonie, Creta, ecc.; l'Archivio di Stato in Roma documentazione relativa a Lazio, Umbria, Marche, Romagna, Bologna, Benevento, Avignone (Francia), Eritrea, ecc.: anche questa è una caratteristica dell'Amministrazione archivistica, diversa dalle altre Amministrazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, che postulano una normativa per i beni archivistici diversa da quella relativa agli altri beni culturali.

Art. 31 e seguenti, interventi conservativi. In base al DPR 30 settembre 1963, n. 1409, per il restauro di documenti privati dichiarati di notevole interesse storico il proprietario poteva chiedere che esso avvenisse a totale spesa dello Stato (*idem* anche per quanto riguarda l'ordinamento dell'archivio privato, prescritto dall'art. 30 dello stesso DPR 1409 del 1963, comma 4). Esisteva l'obbligo di restaurare i documenti danneggiati, ma a totale carico dello Stato. Con il Codice la situazione viene di gran lunga peggiorata ai danni del proprietario: questi ha soltanto una mera possibilità di accesso a contributi soltanto parziali (art. 35, che al comma 2 include anche gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico), e sempre che esistano fondi in bilancio.

Art. 41, Versamento di documenti dello Stato agli Archivi di Stato, comma 1. Qui c'è un errore, presente già nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409, ed in tutte le norme successive, ed inutilmente segnalato più volte. L'intenzione del legislatore (come si evince chiaramente dalla relazione a quel DPR, pubblicata nel volume del MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963) fissando per il versamento delle liste di leva (cui, per motivi sconosciuti, sono stati di fatto aggiunti anche i ruoli matricolari militari, non menzionati dalla legge) il limite cronologico di 70 anni mentre per gli altri documenti il limite è di 40, ha ritenuto di aver fissato un limite più lungo.

Invece, al contrario, questo limite è più breve, in quanto diverso è il calcolo della data di partenza. Il limite di 40 anni si calcola dal momento dell'«esaurimento dell'affare» cui i documenti si riferiscono, quello di 70 dalla «data di nascita della classe cui si riferiscono». Per chiarire: liste di leva e ruoli matricolari militari sono versati agli Archivi di Stato quando la classe cui si riferiscono compie i 70 anni (e la relativa documentazione può essere ancora di uso corrente per pensioni od altri motivi), mentre i ruoli matricolari o i fascicoli personali del personale civile sono versati 40 anni dopo che l'impiegato è stato collocato a riposo, e cioè, se il collocamento a riposo è avvenuto a 65 (impiegati), 70 (magistrati) o 75 (professori universitari) anni, i relativi documenti sono versati agli Archivi di Stato rispettivamente dopo 105, 110 o 115 anni dalla data di nascita del soggetto, e non dopo soli 70.

Anche se la leva è stata temporaneamente sospesa (*non* abolita, per cui suppongo che l'Autorità militare continui a registrare i cittadini soggetti agli obblighi militari, ove questi fossero ripristinati) mi sembra dunque il caso di correggere questo macroscopico errore del legislatore del 1963, puntualmente reiterato in tutte le norme successive, Codice compreso.

Stesso art. 41: il comma 3 si riferisce alle “operazioni di scarto”, cioè si pone nell'ottica negativa degli uffici che vogliono liberarsi delle carte da essi considerate inutili, inviandole al macero. Meglio parlare di “operazioni di selezione dei documenti”, cioè porre l'accento, in positivo, su ciò che viene selezionato e destinato alla conservazione permanente a fini di studio e di ricerca scientifica.

Stesso art. 41, comma 5. Commissioni presso gli uffici statali. Qui c'è un errore, frutto di un equivoco fra “sorveglianza” (sui documenti dello Stato) e “vigilanza” (sui documenti non statali). La norma indica “commissioni” (non specificate) con il compito di «*vigilare* sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata». Si tratta quindi di «commissioni di sorveglianza», con il compito *non* di «*vigilare* sulla ...», ma di «*sorvegliare* la ...». Ripeto che “vigilanza” è quella sugli archivi non statali, pubblici e privati, esercitata dalle Soprintendenze archivistiche, “sorveglianza” quella sui documenti dello Stato ancora conservati presso gli uffici produttori, esercitata dagli Archivi di Stato attraverso le “commissioni di sorveglianza”.

Il T.U. del 1999 adottava addirittura l'errata dizione “vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali” (*sic!*) anche nel titolo dell'art. 30. L'errata terminologia “vigilanza” e “vigilare” del T.U. del 1999 era stata però corretta dal successivo DPR 8 gennaio 2001, n. 37, che aveva usato la corretta terminologia “commissioni di sorveglianza” addirittura nel titolo; il Codice, con indubbio regresso, torna alla terminologia errata del T.U. del 1999.

Stesso art. 41, comma 6: esclusione degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Occorre aggiungere “del Comando generale dei Carabinieri” (dimenticati dal Codice), che non sono più Arma dell'Esercito, ma Forza Armata a sé. La Guardia di Finanza ha invece “commissioni di sorveglianza” sui propri archivi correnti e di deposito, con la partecipazione dell'Archivio di Stato competente per territorio.

Art. 44. Comodato e deposito. A quanto sembra di capire, la norma sul comodato non riguarda gli Archivi di Stato, in quanto si riferisce ad istituti che conservano categorie di beni culturali privati, ivi elencate, fra cui non sono compresi i beni archivistici. Questi, comunque, non potrebbero essere mai indicati come “collezioni” (la colle-

zione, anche di documenti, è l'opposto di un archivio, complesso organico originario)⁴.

Il comma 5 recita: «I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici». Gli archivi privati, quindi, non sono compresi né tra i beni culturali privati in comodato, né tra i beni culturali di enti pubblici in deposito.

Tuttavia, gli Archivi di Stato hanno sempre ricevuto, e ricevono, archivi privati a titolo di deposito. Perché non prevedere più questa fattispecie? Mi sembra il caso di reinserirla.

Art. 54, beni inalienabili: il comma 3, prevede che le “cose” indicate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo, fra cui gli archivi (comma 1, lettera *d*), possano «essere oggetto di trasferimento fra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali». Ma non mi sembra che la norma possa essere applicata anche agli archivi dello Stato, data la loro appartenenza (a mio avviso) al demanio necessario. Un quadro, una statua, un libro, possono appartenere indifferentemente allo Stato, o ad una regione, o ad un altro ente pubblico territoriale (o anche, aggiungo, ad un altro ente pubblico o ad un privato); i documenti prodotti dallo Stato non possono appartenere che allo Stato, i documenti prodotti da una regione non possono appartenere che a quella regione, e così via, proprio per la loro natura originaria.

Art. 59, «Denuncia di trasferimento». Questo articolo, che si riferisce a tutti i beni culturali, archivi compresi, sancisce l'obbligo di denuncia *soltanto* in caso di trasferimento. Più precisa era la norma dell'art. 37 del già citato DPR 30 settembre 1963, n. 1409, soppresso e reiterato nell'art. 9 del T.U. del 1999, che faceva obbligo ai proprietari, possessori e detentori di archivi di cui facessero parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, di farne denuncia al soprintendente archivistico entro novanta giorni dall'acquisizione.

⁴ La relazione ministeriale al Codice afferma (p. 173 del testo pubblicato nel giugno 2004): «Si è ritenuto [omissis] che lo strumento del deposito, *soprattutto in relazione ai beni non archivistici*, non fosse del tutto idoneo allo scopo ...» ecc. Ancora una volta si conferma che beni archivistici e beni non archivistici richiederebbero norme diverse.

L'articolo 59 del Codice si riferisce al "trasferimento" della proprietà o della detenzione (non del possesso) di "beni culturali". Ma gli archivi privati, per l'art. 10 del Codice, sarebbero "beni culturali" *soltanto dopo* che sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, cioè quella che accerta l'esistenza di un "interesse culturale" nel bene e, per quanto riguarda gli archivi privati, dichiara che essi rivestono «interesse storico particolarmente importante».

Se la denuncia da parte del proprietario, possessore o detentore, non viene effettuata, magari perché egli ritiene di non esservi tenuto in quanto non crede che l'archivio sia di interesse storico (l'argomento è opinabile, in quanto non esiste un parametro certo, che possa essere identificato dal proprietario, possessore o detentore), l'archivio stesso, privo della dichiarazione di cui all'art. 13, non costituisce, giuridicamente, bene culturale (anche se riveste tale condizione indipendentemente dalla dichiarazione, che a mio avviso è soltanto dichiarativa e non costitutiva). E se l'archivio privato non costituisce giuridicamente bene culturale, non può essere applicata al proprietario, possessore o detentore, la sanzione per omessa denuncia (art. 173).

Sembra opportuno tornare alla più chiara formulazione del DPR 1409 del 1963: archivio che comprenda documenti anteriori all'ultimo settantennio. "Settanta anni" è un parametro certo, riconoscibile da chiunque. Inoltre, lo stesso DPR prevedeva l'obbligo di denuncia indipendentemente dal trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione dell'archivio privato, anzi indipendentemente dall'esistenza di un "atto" di trasferimento. Il trasferimento può avvenire anche soltanto di fatto. L'obbligo della denuncia, per l'art. 37 del DPR 1409 del 1963 (articolo abrogato, e sostituito, con formulazione simile, dall'art. 9 del T. U. del 1999), era previsto da parte dei privati «detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facessero parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio».

Art. 65, Uscita definitiva dal territorio italiano. Qui c'è un contrasto addirittura all'interno dello stesso articolo.

Per il comma 3 è soggetta ad autorizzazione l'esportazione definitiva «degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale». Ma gli archivi e singoli documenti privati, per il comma 1 dello stesso art. 65, sono compresi nel divieto assoluto di uscita definitiva, che è tale per «i beni culturali mobili indi-

cati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3», tra i quali figurano (comma 3, lettera *b*) «gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono (*sic* per rivestano) interesse storico particolarmente importante».

Qui o c'è inoltre un contrasto fra i due articoli, il 10 ed il 65, oppure la fattispecie «interesse storico particolarmente importante» (che prevede il divieto assoluto di esportazione) è più ampia rispetto a quella «interesse culturale» (che permetterebbe l'esportazione)? Ma in questo secondo caso occorrerebbe dirlo esplicitamente, magari ponendo all'inizio del Codice una serie di definizioni (cfr. quanto detto all'inizio su questo tema).

Quid, poi, per gli archivi privati dichiarati di «notevole interesse storico» (diverso sia da «interesse storico particolarmente importante» che da «interesse culturale») in base alla precedente normativa, e che conservano tale qualifica in base all'art. 128 del Codice?

Art. 78, restituzione di beni culturali usciti illegalmente da uno Stato dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992. Perché questa limitazione? Il diritto dello Stato sui propri beni demaniali è imprescrittibile. Lo ricorda anche l'art. 78, comma 3, pur se rinvia all'errato art. 75, comma 3, lettera *b*), che indica «beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in [*omissis*] archivi ...», cosa che sembrerebbe escluderne gli archivi, in quanto vi si usa il termine «collezioni» e gli archivi non sono e non possono mai essere collezioni, per l'antitesi che esiste fra i due concetti di archivio e di collezione. Ma l'intero articolo 75 sembra riferirsi soltanto ai beni usciti illegalmente dopo il 31 dicembre 1992.

Il comma 3, lettera *a*), che rinvia all'allegato A del Codice si riferisce (n. 12 dell'Allegato) ad «archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni». Perché questa limitazione? Anche gli archivi più recenti di 50 anni fanno parte del demanio dello Stato.

L'art. 18 del DPR 1409 del 1963, ripetendo una norma esistente già nel Codice civile entrato in vigore il 21 aprile 1942 (artt. 822 e 824), dichiarava demaniali gli archivi statali, soggetti al regime del demanio pubblico gli archivi degli enti pubblici territoriali (province⁵

⁵ Era ancora in uso il plurale «province», ed era considerato errato quello «province». Le regioni non esistevano.

e comuni), inalienabili i “singoli documenti” dello Stato e di enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici non territoriali. Quindi un archivio di molti secoli or sono, anche se trasferito all'estero da secoli, continua a far parte del demanio dello Stato italiano e deve essere recuperato. Dopo la seconda guerra mondiale la Francia ha restituito all'Italia vari documenti asportati da Napoleone, cioè un secolo e mezzo prima.

Il principio della restituzione esiste da sempre, da molto prima che il Codice civile italiano, con ardita innovazione, comprendesse nel demanio dello Stato *universitates* di beni mobili, tanto che, p. es., quasi cento anni fa (1917-1919) un tribunale inglese ordinò la restituzione allo Stato italiano di un archivio italiano, costituito in gran parte da “atti di Stato”, che era stato esportato in Inghilterra⁶.

Art. 101: istituti e luoghi della cultura. Fra le definizioni c'è anche quella di “archivio”, evidentemente nel significato di archivio-istituto, non di archivio-complesso di documenti. Essa suona (comma 2, lettera c): «archivio: una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca».

È una definizione inaccettabile, per molti motivi, in quanto in una brevissima frase contiene gran numero di errori:

1. Il termine “raccoglie” fa pensare ad una raccolta o collezione, cioè ad un non-archivio, ad un fatto accidentale. Un archivio (qui si intende evidentemente soltanto un archivio storico) non “raccoglie” alcunché, ma riceve determinati fondi archivistici – e non singoli documenti, tranne casi eccezionali –, in base a precise norme di legge.
2. I fondi (non singoli documenti) che vengono versati all'archivio hanno interesse non solo storico (che esiste proprio perché non sono stati creati per fini storici, ma esclusivamente per fini giuridico-amministrativi), ma di ogni natura, e prima di tutto interesse archivistico.
3. Prima della inventariazione esiste l'ordinamento: soltanto dopo aver riordinato un archivio secondo l'unica metodologia propria dell'archivistica (e prescritta già dal primo regolamento sugli ar-

⁶ EUGENIO CASANOVA, *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, «Gli Archivi italiani», VI/2 (1919), p. 77-108.

chivi, il R.D. 2552 del 1875, in vigore da centotrenta anni e non modificato né modificabile) lo si può inventariare, cioè tracciare in primo luogo la storia della istituzione che lo ha prodotto (l'archivistica è una disciplina giuridica, o meglio storico-giuridica, da inserire nell'area di storia del diritto) seguita dalla descrizione del materiale documentario di ciascun fondo (*non* dei singoli documenti).

4. L'archivio conserva non solo documenti originali, ma anche copie e documenti falsi, spesso non meno interessanti di quelli autentici (si pensi, ad esempio, alla famosissima, e falsa, “donazione di Costantino”, su cui per mille anni si è basata l'affermazione delle origini dello Stato pontificio).
5. I fondi archivistici, poi, hanno un interesse non soltanto storico, ma scientifico in generale, e prima di tutto un interesse archivistico.
6. Assicurare la consultazione dei documenti non è condizione per l'esistenza di un archivio. Anche un archivio non consultabile, addirittura un archivio segreto, è un archivio a pieno titolo.
7. La consultazione dell'archivio (storico) avviene prevalentemente, ma non esclusivamente, per finalità di studio e di ricerca. Per esempio, quando in Italia si costruivano centrali nucleari, furono effettuate ricerche in tutti gli archivi per aver notizia dei terremoti dalle epoche più lontane, per determinare la sismicità dei vari territori, e quindi per uno scopo di gestione attuale, la scelta dei territori su cui costruire o non costruire le centrali.

Art. 103, comma 2: «L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito». Non è chiaro se “lettura” si riferisca soltanto alle biblioteche od anche agli archivi. In quest'ultimo caso, si tratterebbe di una modifica alla normativa precedente.

Negli Archivi di Stato la consultazione dei documenti a fini di studio, da parte di utenti definiti “studiosi”, è stata sempre gratuita. Invece la consultazione a fini giuridici, per la tutela dei diritti dei cittadini, da parte di utenti definiti “lettori”, era a pagamento (domanda in carta da bollo, rilascio di eventuali copie di documenti in bollo, tranne che per le categorie esenti). Era anche previsto dai vecchi regolamenti (p. es. quello approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, e rimasto tuttora in vigore, in quanto applicabile, per espressa disposizione dell'art. 130 del Codice) che ci fossero, in ogni istituto, una “sa-

la di studio” per gli “studiosi” ed una “sala di lettura” per i “lettori”. Di fatto, ci si è limitati a far apporre la firma giornaliera di presenza su due distinti registri, uno per gli studiosi, uno per i lettori.

Art. 104: fruizione di beni culturali di proprietà privata. Non può riferirsi agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, data la formulazione della norma, che si riferisce a “collezioni”, cioè a qualche cosa che è l’opposto di un archivio.

Art. 117: servizi aggiuntivi. Il comma 2, lettera *b*), indica fra di essi «i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario». Non si comprende perché siano indicati insieme i «beni librari e archivistici» (che, come è ben noto, richiedono metodologie “antitetiche” per la loro gestione). La norma, poi, sembra riferirsi ai soli beni librari.

Art. 123: consultabilità. Non si comprende perché nei commi 1 e 3 si parli soltanto di consultazione per “scopi storici” (come già nel T. U. approvato con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281), mentre il DPR 30 settembre 1963, n. 1409, indicava i motivi “di studio”, studio non limitato agli studi storici, ma di qualunque natura (e prima di tutto, è da presumere, per studi archivistici).

Artt. 124, 126 e 127. Vale la stessa osservazione fatta per l’art. 123.

Art. 124: consultabilità a scopi storici degli archivi correnti e di deposito. A parte l’osservazione generale sulla limitazione ai soli “scopi storici” anziché per “motivi di studio”(e non solo studio storico), qui non si comprende perché la consultazione dei propri archivi correnti e di deposito debba essere disciplinata dalle singole amministrazioni statali, regionali, provinciali, ecc. presso cui si trovano i documenti ancora non versati rispettivamente agli Archivi di Stato od agli archivi storici degli enti pubblici stessi, e non debba seguire la normativa generale, come prevedeva l’art. 22 del DPR 1409 del 1963. Questo, inoltre, si riferiva alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici in genere e non soltanto a quelli territoriali.

Anche nei così detti “archivi correnti e di deposito”, difatti, possono esistere – e molto spesso esistono – documenti che hanno superato i termini generali di 40, 50 e 70 anni previsti dall’art. 122 del Codice per la libera consultabilità da parte di chiunque. Si tratta di

documenti che rimangono anche per oltre cento anni presso gli uffici produttori, sia per ritardo nel versamento agli Archivi di Stato (basta consultare gli elenchi dei versamenti pubblicati dalla “Rassegna degli Archivi di Stato” per constatarlo), sia perché ancora necessariamente occorrenti agli uffici stessi. Per esempio, i progetti di costruzione di un edificio sono di uso corrente sino a quando l’edificio esiste, per controlli, riparazioni, ecc.

Art. 127: consultabilità degli archivi privati. Il comma 3 estende la normativa sulla consultabilità anche agli archivi privati non dichiarati “di interesse culturale” a norma dell’art. 13, se essi vengono utilizzati per “scopi storici”. Ma se sono utilizzati per scopi storici, o meglio per scopi di studio in genere, anche questi archivi privati rivestono “interesse culturale” e come tali debbono essere dichiarati.

D’altra parte, la dichiarazione è costitutiva o soltanto ricognitiva di una natura di archivio di interesse culturale già esistente *ex se*? A mio avviso, come già detto, è ricognitiva, in quanto non modifica la fattispecie del bene, ma ne modifica soltanto condizione giuridica. Lo riconosce, mi sembra, lo stesso Codice nell’art. 13, comma 2, il quale afferma che la dichiarazione “accerta la sussistenza” dell’interesse.

Mi auguro che queste sommarie osservazioni possano essere utili per un perfezionamento, quanto meno nella forma, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per quanto riguarda la tematica sugli archivi. Ciò non toglie che riterrei più opportuno che alla normativa sugli archivi fosse dedicata una parte organica del Codice, con norme necessariamente diverse da quelle concernenti gli altri beni culturali.

Le osservazioni qui sopra segnalate si riferiscono soltanto al Codice dei beni culturali e del paesaggio; ma anche altre leggi in tema di beni culturali contengono errori e dovrebbero essere largamente modificate.

La lettera inviata al Ministro per i beni e le attività culturali ed agli altri soggetti indicati nella nota 1 terminava a questo punto.

4. Nota posteriore (luglio 2006)

Nelle modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

in relazione ai beni culturali», nessun conto è stato tenuto delle proposte contenute nel testo qui sopra pubblicato⁷, e pertanto tutti gli errori contenuti nel Codice vi sono rimasti. E non solo; ma nel suddetto decreto legislativo 156/2006 è stato aggiunto un ulteriore errore, aggiungendo, all'art. 30, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla Soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'art. 25», cioè relativi, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, all'accertamento della esistenza e della natura degli «atti» [*rectius*: documenti] non liberamente consultabili.

Anche questa «disposizione correttiva ed integrativa» si riferisce ai «soggetti indicati al comma 1» dello stesso art. 30, cioè anche agli archivi dello Stato. Viene così aggiunta una nuova errata fattispecie a quelle presenti nel Codice del 2004, a proposito della quale non possiamo che ripetere quanto già detto sull'assoluta incompetenza delle Soprintendenze archivistiche su tutto ciò che riguarda gli archivi dello Stato.

Tuttavia, aggiungiamo che, se il testo del decreto legislativo 156/2006 è quello qui sopra riportato, in realtà si può ritenere che il legislatore intendesse escludere gli Archivi di Stato e gli archivi statali in genere dall'obbligo di inviare copia dei propri inventari alla Soprintendenza archivistica. La *Relazione illustrativa* al suddetto decreto legislativo 156 del 2006, nel commento relativo all'aggiunta all'art. 30, comma 4, del Codice, afferma: «Il periodo aggiunto al comma 4 [dell'art. 30] risponde all'esigenza di ripristinare il controllo, già previsto dall'art. 38, lett. a) del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, sulla tenuta degli archivi pubblici e di quelli privati dichiarati, al duplice fine di verificare l'effettivo adempimento agli obblighi imposti ai proprietari dalla precedente disposizione (conservazione, ordinamento degli archivi pubblici e [*qui manca qualche parola, probabilmente privati*]), e di facilitare l'accesso finalizzato alla declaratoria degli atti non liberamente consultabili, ai sensi dell'art. 125 del Codice».

⁷ Per la precisione, anzi, nessuna risposta, e neppure un cenno di ricevuta (un ringraziamento per la collaborazione sarebbe stato pretendere troppo) è stata data ad esso da quanti lo hanno ricevuto.

L'art. 38 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, era compreso nel titolo IV, "Vigilanza" [sugli archivi *non* statali], ed era quindi escluso che potesse riguardare anche gli archivi statali: cioè, nonostante la pessima formulazione del testo del decreto legislativo 156/2006, la norma in esso contenuta non significherebbe quello che c'è scritto in chiare lettere, ma una cosa completamente diversa.

Ma non basta: gli estensori del decreto legislativo 156/2006 non si sono neppure accorti che il suddetto art. 38 del DPR 1409 del 1963, nell'ambito del titolo relativo alla vigilanza, esercitata dalle soprintendenze archivistiche, sugli archivi *non* statali, pubblici e privati, faceva parte del Capo II, «Vigilanza sugli archivi *privati* di notevole interesse storico». Quindi è persino ulteriormente errato averla richiamata, come ha fatto la *Relazione illustrativa* del decreto legislativo 156/2006, per ciò che riguarda anche gli archivi pubblici non statali. Le analoghe norme relative agli archivi degli enti pubblici non erano nell'art. 38, ma nell'art. 30, che faceva parte del Capo I, «Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici» (e non del II, relativo ai soli archivi privati) del Titolo IV, "Vigilanza" del DPR 1409/1963.

Un decreto del Direttore generale per gli archivi del 23 dicembre 2004, «Delega di funzioni ai soprintendenti archivistici», registrato alla Corte dei conti soltanto l'8 marzo 2006 e pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» n. 82 del 7 aprile 2006 (non comprendiamo il motivo di questo ritardo, dal 2004 al 2006) delega ai soprintendenti (art. 1), oltre ad altre, le funzioni di «autorizzare gli interventi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (cioè del Codice dei beni culturali) e di «autorizzare il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente a quelli che si tengono sul territorio nazionale». L'art. 48, comma 1, del Codice, richiede l'autorizzazione del prestito per mostre o esposizioni, fra l'altro, «degli archivi e dei singoli documenti indicati nell'articolo 10, commi 2, lettera *b*), e 3, lettera *b*). A sua volta, l'art. 10, comma 2, lettera *b*), elenca gli archivi e i singoli documenti *dello Stato*, delle regioni degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico».

Potrebbe sembrare una disposizione analoga alle norme che abbiamo sopra criticato, ma, con successiva circolare del 10 maggio 2006, n. 1.11755/04.01.04/8 dello stesso Direttore generale è stato

precisato che «le attribuzioni delegate ai Soprintendenti archivistici si riferiscono esclusivamente agli archivi non statali. Nulla è di conseguenza innovato in ordine alle procedure praticate in materia di prestito di documenti degli Archivi di Stato per mostre o esposizioni».

Pertanto è da intendersi che anche le norme del Codice (2004) e della modifica del Codice (2006) sullo stesso punto dovrebbero intendersi limitate ai soli archivi non statali, gli unici su cui abbiano competenza le soprintendenze archivistiche; purtroppo, però, la correzione dell'errore è contenuta in una semplice circolare, che non può correggere l'errore di due leggi. Essa potrebbe essere un elemento utile alla interpretazione di quelle norme, pur se riteniamo che una simile affermazione sollevi molti dubbi.

Tuttavia, un altro elemento nello stesso senso è dato dall'esame delle competenze dei Servizi della Direzione generale degli archivi, indicate nel D.M. 2 settembre 2004, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" n. 271 del 18 novembre 2004, allegato 4. Fra le competenze del Servizio II, "Archivi statali", è l'«autorizzazione al prestito di beni archivistici *appartenenti allo Stato* per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1» del Codice dei beni culturali del 2004, mentre fra le competenze del Servizio III, "Archivi *non* statali" è l'«autorizzazione del prestito di beni archivistici *appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private* per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo». E qui la locuzione "soggetti pubblici" deve intendersi come "soggetti pubblici non statali", dato che la competenza per quanto riguarda gli archivi statali è esclusivamente del Servizio II, "Archivi statali".

Elio Lodolini*

* Professore emerito di archivistica nell'Università degli studi di Roma; membro d'onore del Consiglio internazionale degli Archivi «per gli eminenti contributi da lui apportati allo sviluppo dell'archivistica, al progresso degli archivi ed al rafforzamento della collaborazione professionale internazionale» (XIII assemblea generale: Pechino, settembre 1996).